

Prot.n. 3509/2023

Oggetto: modalità operative di gestione del deposito telematico da parte dei difensori degli atti indicati nel D.M. Giustizia 04/07/2023 - fase sperimentale transitoria.



Procura della Repubblica presso il Tribunale TRANI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 111 bis c.p.p. (Deposito telematico). 1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.* 2. *Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.* 3. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.* 4. *Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche;*

Viste le relative disposizioni transitorie, in particolare:

a) l'art. 87, **comma 6-bis**, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito

di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 -bis, comma 3 del codice di procedura penale,

dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale,

della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale,

della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché

della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza» (ripartizione grafica, sottolineatura e grassetto non presenti nel testo normativo);



b) l'art. 87, comma 6 -ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 -bis»;

c) l'art. Art. 87-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, (*«(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze).»*) ((1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. ..."

Visti il D.M. Giustizia del 04/07/2023 ed il D.M. 18/7/2023 che differisce l'efficacia del primo, in relazione all'obbligo del deposito esclusivo nel portale del processo penale telematico degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 del primo decreto "dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150", disponendo che "Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia";

Considerato che le disposizioni sopra richiamate sono in vigore,

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1047/22 U contenente modalità operative di gestione del portale deposito telematico atti da parte dei difensori (PDP);

Sentito il Procuratore Aggiunto e il MagRif e all'esito di interlocuzione telematica con tutti i magistrati dell'Ufficio;

DISPONE

che, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero previsti dalle disposizioni transitorie sulla riforma del processo penale (art. 87, d.lgs. 150/2022),

-il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p., **avvenga esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico** individuato con provvedimento del DGSIA, con le modalità ivi stabilite (si specifica, in proposito, che ai sensi l'art. 87 co. 6-quinquies d. lgs. 150/2022, *Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge*);

- il deposito degli atti indicati all'art. 1 del D.M. Giustizia del 04/07/2023 avvenga alternativamente:
 - a) mediante deposito nel Portale deposito atti penali -PDP; b) mediante posta elettronica certificata depositoattipenali.procura.trani@giustiziacert.it ; c) con modalità cartacee;
- il deposito di tutti gli altri atti avvenga alternativamente: a) mediante posta elettronica certificata depositoattipenali.procura.trani@giustiziacert.it ; b) con modalità cartacea;

DISPONE

1) che il funzionario coordinatore dell'Ufficio del registro generale programmi la attività del settore curando che tramite l'applicativo SICP il portale deposito atti penali (PDP) sia consultato quotidianamente almeno due volte al giorno, e comunque entro le ore 10,00 ed entro le ore 13,00, verificando, l'eventuale deposito da parte degli Avvocati degli atti previsti dalla normativa di riferimento: all'uopo, riscontrata la congruità e la coerenza del deposito rispetto agli estremi del procedimento relativo (es.: numero di registro generale, nominativo del magistrato, tipologia atto), il predetto personale - come previsto dall'art. 7, comma 2, provvedimento del Direttore Generale della DGSIA in data 11 maggio 2020- provvederà alla accettazione o al rifiuto del deposito;

- in ipotesi di esito positivo della verifica, e dunque di accettazione del deposito, il funzionario competente provvederà alla stampa del messaggio, alla sottoscrizione dello stesso con indicazione di data e ora della stampa e all'inserimento nella posta in entrata del singolo magistrato ovvero dell'ufficio DAS.

-in ipotesi di esito negativo della verifica riportata, ove tale esito sia dovuto esclusivamente a ragioni tecnico-informatiche (pur essendo il difensore legittimato al deposito del documento), il funzionario competente provvederà ad inviare una richiesta di assistenza informatica tramite <https://helpdesk.giustizia.it/>;

nei casi in cui gli atti depositati tramite PDP risultino incongrui o incoerenti rispetto ai procedimenti e sia necessario procedere al previsto rifiuto motivato - sia data (nei primi tre mesi dalla data di questo provvedimento) informazione di cortesia al difensore affinché da ciò non derivi nocimento ove possibile alla difesa, ferma restando la autonoma valutazione di ammissibilità da parte del Giudice;

nei casi in cui un atto proveniente da un difensore sia depositato in maniera irrituale e non vi siano stati precedenti plurimi depositi irrituali da parte del medesimo difensore, l'Ufficio - compatibilmente con il carico di lavoro e con la possibilità di identificare il mittente - si adoperi per l'invio di una comunicazione di cortesia al difensore;

2) il funzionario che coordina il registro generale programmi la attività del settore curando che la casella PEC depositoattipenali.procura.trani@giustiziacert.it sia consultata quotidianamente almeno due volte al giorno, e comunque entro le ore 10,00 ed entro le ore 13,00, stampi tutta la nuova posta pervenuta su tale casella PEC e provveda a smistare la relativa documentazione alle Segreterie e agli Uffici destinatari;

DISPONE


che il presente provvedimento sia trasmesso al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani per le opportune interlocuzioni, al fine di raccogliere indicazioni utili alla migliore prestazione del servizio, chiedendo, allo scopo di agevolare la tempestiva associazione degli atti trasmessi/depositati ai relativi procedimenti penali, di indicare, nell'oggetto di ciascuna PEC inviata dai difensori, l'esatto numero del procedimento e il PM assegnatario, se noti e che siano

parimenti trasmesse in allegato anche le indicazioni per il reperimento on line delle informazioni utili circa il funzionamento degli applicativi sopra richiamati;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore Aggiunto, a tutti i magistrati dell'Ufficio, al personale amministrativo.

Trani, 23/11/2023


Renato Nitti
Procuratore della Repubblica